

	<p>ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “G. Lanfranco”-61011- GABICCE MARE (PU) Scuole dell’infanzia statale/ parificata e primarie di Gabicce Mare e Gradara Scuola secondaria di I° grado: Sede Centrale di Gabicce Mare e Sezione Staccata di Gradara Tel. e fax 0541960118- 954776 Cod. Meccanografico PSIC81200N – Cod. Fiscale 92020460413 E.mail : ic.gabicce@provincia.ps.it - PEC – ic.gabicce@cert.ipoint.it WEB : http://scuole.provincia.ps.it/dd.gabicce/</p>	
---	--	---

Regolamento di disciplina degli alunni

D.P.R. n.249/98 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (G.U. 29/07/ 98 n. 175) così come modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07),

Delibera Consiglio di Istituto n° 160 del 29 ottobre 2012

Art. 1 Principi e finalità

Il presente regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art.2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzione scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. Il regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il compito della scuola è quello di fare acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità, pertanto il regolamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

La Scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri e alla tutela della loro lingua e cultura.

La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale delle persone
- b) offerte formative diversificate
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.

Art. 2 Disposizioni disciplinari

Diritti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

Doveri

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se

stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi precedentemente esposti. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto e le indicazioni stabilite nei Consigli di Classe.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, macchinari e sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

Disciplina

La Scuola ha individuato i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai doveri indicati precedentemente e stabiliti dal Regolamento di Istituto, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento seguendo i seguenti criteri:

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative tendenti al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale, nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) Le sanzioni sono sempre graduali e temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

LIVELLO LIEVE					
	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente ad emettere la sanzione	Procedimento	Organo di garanzia
1	Inosservanza dei doveri scolastici: compiti non eseguiti, materiale mancante ecc.	Richiamo orale o ammonizione scritta in classe	Docenti Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro di classe e se ritenuto opportuno anche su quello personale del Docente; ove il caso lo richieda comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente che provvederà comunque ad avvisare il Dirigente	Organo interno presieduto dal D.S., composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori
2	Negligenza abituale nei confronti dei doveri scolastici. Reiterarsi di assenze ingiustificate. Uso di materiale non consentito in classe	Allontanamento dalla lezione. Richiamo scritto comunicato al Dirigente Scolastico. Ritiro temporaneo del materiale non consentito	Docente Dirigente Scolastico	L'allontanamento dalla classe viene formalizzato dal docente sul registro di classe, avvisata la famiglia dell'alunno tramite avviso scritto sul diario e comunicato al Dirigente Il richiamo scritto è formalizzato sul registro di classe e comunicato al Dirigente; il docente provvederà ad informare la famiglia come da procedura indicata. In apposito incontro potranno essere stabilite strategie comuni di intervento	Negligenza abituale nei confronti dei doveri scolastici. Reiterarsi di assenze ingiustificate. Uso di materiale non consentito in classe

LIVELLO GRAVE					
	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente ad emettere la sanzione	Procedimento	Organo di garanzia
3	Atteggiamenti e fatti che turbino il regolare andamento della scuola (intimidazioni, espressioni volgari, espressioni offensive verso il credo altrui, ecc.) Reiterarsi dei casi previsti nei punti precedenti.	Ammonizione scritta. Svolgimento di compiti/lavori di carattere educativo/correttivo. Possibile allontanamento dalle lezioni (cs.sospensione) fino un massimo di tre giorni.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe.	Il docente che rileva la mancanza disciplinare informa il DS che, sentito l'alunno, la famiglia, e il CdC formula l'eventuale sanzione a seguito di apposita delibera dell'organo collegiale	Organo interno
4	Reiterarsi dei casi previsti nei punti precedenti. Danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature della scuola.	Eventuali sanzioni previste nei punti precedenti. Riparazione del danno arrecato anche dal punto di vista pecuniario. Allontanamento dalle lezioni (cs.sospensione) commisurato alla volontarietà. (da 4 a 14 giorni Nota 1)	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe.	Il docente che rileva la mancanza disciplinare informa il DS che, sentito l'alunno, la famiglia, e il CdC, formula l'eventuale sanzione a seguito di apposita delibera. Il CdC stabilisce tempi e modalità di riparazione del danno arrecato e/o svolgimento di attività alternative.	Organo interno
5	Fatti che turbino il regolare andamento della scuola in relazione a : offesa al decoro personale, alle istituzioni e alle diverse culture; oltraggio all'istituzione e/o ai suoi rappresentanti; alterazione e falsificazione di documenti o firme; atti di vandalismo.	Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. (cs.sospensione) Nota 1	Consiglio di Classe presieduto dal D.S. e allargato alla componente dei genitori.	Il docente che rileva la mancanza disciplinare informa il DS che, sentito l'alunno, scrive alla famiglia e convoca il CdC allargato che delibera l'eventuale sanzione e le modalità dell'esecuzione della stessa. In tale periodo famiglia, Dirigente e coordinatore di classe concordano interventi educativi finalizzati al rientro dello studente nella comunità scolastica.	Organo Regionale
6	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (esempio violenza privata, percosse, reati di natura sessuale, ecc.), atti violenti tali da ingenerare allarme sociale.	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore ai quindici giorni e commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo verificando che la durata della sanzione non infici la validità dell'anno scolastico.	Consiglio di Istituto	Il personale che rileva l'accaduto informa il DS che, sentito l'alunno, scrive alla famiglia e convoca il CdI. Il Consiglio eroga la sanzione e promuove in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.	Organo regionale

7	Situazioni di recidiva nei casi di cui al punto 6 e impossibilità di un reinserimento tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto	Il personale che rileva l'accaduto informa il DS che, sentito l'alunno, comunica per iscritto alla famiglia e convoca il Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto eroga la sanzione ed esplicita i motivi per cui non siano attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.	Organo regionale
---	---	---	-----------------------	--	------------------

LIVELLO GRAVISSIMO

	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente ad emettere la sanzione	Procedimento	Organo di garanzia
8	Casi più gravi di quelli indicati ai punti 5,6 e 7 con il ricorrere delle stesse condizioni indicate nel punto 7.	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto	Il personale che rileva l'accaduto informa il DS che, sentito l'alunno, comunica per iscritto alla famiglia e convoca il Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto eroga la sanzione ed esplicita i motivi per cui si ravveda la necessità di tale provvedimento.	Organo regionale

Nota 1 *L'allontanamento può essere eventualmente commutato con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica o col divieto di partecipare ad attività parascolastiche come uscite, attività sportive, manifestazioni varie*

Art. 3 Modalità di applicazione

1. Le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione disciplinare devono essere specificate in maniera chiara; più la sanzione è grave più sarà necessario il rigore nell'esprimere la motivazione.

2. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno, lo seguono nel suo percorso scolastico e non sono considerate dati sensibili. Qualora vi sia il coinvolgimento di terzi, i dati sensibili di costoro saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196 del 2003, del D.M. 306/2007 e SMeI.

3. L'eventuale cambiamento di scuola dello studente sanzionato non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

4. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del livello lieve l'efficacia dei provvedimenti è legata alla loro tempestività in quanto l'alunno deve percepire il rapporto causa effetto, pertanto non verrà data comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Nel caso di cui al punto 2 di livello lieve, la famiglia verrà comunque tempestivamente informata per concordare strategie comuni di intervento.

Nei casi di cui ai punti 3 e successivi, essendo sanzioni che devono essere comminate da un organo collegiale e che possono comportare l'allontanamento dalle lezioni, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia anche attraverso vie brevi (fonogramma, posta elettronica, fax,

raccomandata a mano ecc.). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

5. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e da un docente individuato dal D.S. stesso. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie saranno avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

6. A seguito dell'audizione potrà seguire:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione a tutti gli interessati.
- b. la riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

7. L'organo collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

8. A partire dal livello Grave - punto 3 - la comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data dal D.S. alla famiglia in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 4 Organi di Garanzia

Il Regolamento di modifica dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 235/07) ha delegato al regolamento di Istituto l'individuazione della composizione dell'organo di garanzia interno e il suo funzionamento, pertanto l'Organo di Garanzia Interno dell'IC G. Lanfranco di Gabicce Mare risulta così composto:

- Dirigente scolastico o docente suo delegato che lo presiede
- un docente designato dal collegio dei docenti riunito in seduta unitaria
- due rappresentanti dei genitori degli alunni eletti i in concomitanza delle elezioni del consiglio di Istituto (durata triennale)

Oltre ai tre membri effettivi saranno eletti anche i corrispettivi membri supplenti che saranno convocati solo in caso di assenza o per incompatibilità del corrispondente membro effettivo

L'Organo di Garanzia interno interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (eventualmente tramite questionari, statistiche...)
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali...)
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto)
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Il comma 3 dell'art. 5 del Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. 235/07) istituisce anche un organo di garanzia regionale. "Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o

da un suo delegato, è di norma così composto: per la scuola secondaria di II grado: due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale; per la scuola secondaria di I grado, in luogo di studenti sono designati altri due genitori "

Il ricorso all'Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte della famiglia dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia può, se ritenuto necessario, convocare preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può anche consultare un esperto esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. Le decisioni nell'Organo di Garanzia Interno vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'organo stesso e sono definitive.

Art. 5 Modifiche e Integrazioni

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutte le componenti la comunità scolastica.

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2012